

## QUALE MINISTERO PER I DIACONI?

Le ricerche che ho condotto in questi ultimi anni mi hanno molto spesso portato a mettere in relazione, da un lato, la reintroduzione del diaconato permanente e la sua recezione nelle Chiese locali - in particolare nell'Europa occidentale - e dall'altro la riflessione teologica.<sup>1</sup>

Questo confronto continuo mi ha sempre di più fatto apparire i limiti di un approccio rigidamente speculativo alla problematica che, per quanto riguarda il diaconato permanente, si fonda su di una dottrina recente, vista la disattivazione multisecolare di questa figura: in questo ambito non ci può essere una teologia dei ministeri senza pratica ecclesiale. Malgrado i limiti di una teologia speculativa, che per sua natura è distaccata dalle condizioni concrete di esercizio di questo ministero, rimango convinto della necessità di pensare teologicamente il diaconato permanente restaurato di recente, rimanendo tuttavia legato alle forme di esercizio di questo ministero, e allo stato della sua recezione.

Mi propongo perciò di condividere con voi alcune riflessioni che - spero - possano fare eco ai lavori che avete vissuto in questi giorni: in primo luogo **vedremo il legame e l'incidenza della scarsità di preti sulla recezione del diaconato** (1); in secondo luogo ci occuperemo di **pluriministerialità**, che a mio avviso è allo stesso tempo la causa e l'effetto della felice riattivazione del diaconato permanente (2). Dopo aver ripreso e fatto nostre le principali **acquisizioni della teologia odierna sui diaconato** (3) arriveremo a riflettere insieme sulle differenti sfaccettature **dell'articolazione del diaconato con gli altri ministeri** (4). Il quinto punto della mia di riflessione si concentrerà sulla necessità di un quadro canonico ulteriore a quello del diritto universale, quello delle legislazioni particolari (5). La gestione canonica del diaconato non si limita tuttavia al solo livello della legislazione: occorre mettere in azione il diritto, in particolare al momento delle nomine. È questo il contenuto del nostro sesto punto di riflessione (6). Imboccheremo il tratto finale di questo nostro itinerario concentrandoci sulla formazione permanente, in particolare sugli aspetti dell'accompagnamento e della valutazione dei compiti affidati ai diaconi (7), per poi terminare con la costruzione di una possibile tipologia delle figure ministeriali del diaconato permanente nelle nostre Chiese occidentali (8). Saremo così in grado di comprendere in modo chiaro e lineare il senso della domanda che fa da titolo a questa mia relazione, e che lo orienta come una bussola (9).

### 1. L'INCIDENZA DELLA PENURIA DI SACERDOTI SULLA RECEZIONE DEL DIACONATO

A quarant'anni di distanza, soprattutto nelle Chiese di antica cristianità «abitate a una gamma importante di servizi»<sup>2</sup>, **la continua diminuzione del numero dei sacerdoti ha senza dubbio giocato un ruolo di coadiuvante nel ripristino del diaconato permanente. Un simile aiuto, tuttavia, non sfugge al pericolo di una deriva del diaconato verso un sostituto della**

---

1 Si veda al riguardo l'articolo di M. VIAU, «De la théologie pastorale à la théologie pratique», in ROUTHIER G. & VIAU G. (edd.), *Précis de théologie pratique*, Novalis -- Lumen Vitae, Montréal-Bruxelles 2004, pp. 41-53.

2 COMMISSIONE TEOLOGICA INTERNAZIONALE, «Il diaconato: evoluzione e prospettive», *Il Regno. Documenti*. 48 (2003), pp. 275-303: p. 295.

**presidenza presbiterale.** Ciò si osserva soprattutto in alcune comunità cattoliche la cui vita si basa ancora troppo sovente sul prete. Queste comunità che non hanno più preti «per far tutto da soli», si rivolgono facilmente al diacono su cui esse riversano le loro aspettative affinché si faccia carico della vita ecclesiale. **Laddove i diaconi svolgono dei compiti assolti un tempo dai preti, appaiono come dei «sotto-preti» o dei «preti-incompleti»<sup>3</sup>.** Si misura qui il peso plurisecolare del monopolio ministeriale dei preti sulle mentalità e, correlativamente, la difficoltà di alcuni fedeli, che in certi luoghi sono la maggioranza, di vivere con fiducia e in serenità gli sconvolgimenti societari che colpiscono la Chiesa cattolica e provocano il crollo di forme di Chiesa ereditate dal passato.<sup>4</sup> **L'aumento dei compiti ancora attesi dai preti e la poca fiducia dei fedeli nelle loro capacità di assumere il loro ruolo nella vita ecclesiale e nell'annuncio del Vangelo sono i due maggiori fattori di focalizzazione** sul fenomeno attuale della penuria di preti.

**Uno degli effetti di questa focalizzazione è di considerare il diaconato come una supplenza presbiterale,** a costo di accontentarsi di una vita sacramentale minimale. Si fa appello ai diaconi per un funzionamento della Chiesa che, sotto molti aspetti, è l'eredità della cristianità. Servizio pubblico della religione, la Chiesa è sollecitata come religione civile a soddisfare i bisogni dei cittadini che desiderano rivolgersi ad essa; in mancanza di preti, i diaconi funzionano in quella che io chiamo la "logica dello sportello" e contribuiscono alla perpetuazione di una pastorale di inquadramento, tipica del regime di cristianità.

## **2. LA PLURIMINISTERIALITÀ, CAUSA ED EFFETTO DI UNA FELICE RECEZIONE DEL DIACONATO**

In Europa occidentale, **il ripristino del diaconato si realizza, a mio parere, più facilmente laddove esistono un'apertura alla pluralità dei ministeri e una accoglienza pratica della loro diversità e della loro complementarietà.** Uno dei fattori favorevoli al diaconato permanente è una reale messa in opera della ministerialità di alcuni. Questo richiede come presupposto nella Chiesa locale e per la realizzazione della sua missione una *partnership* radicata nella promozione della corresponsabilità battesimale di tutti i fedeli, ciascuno secondo i propri carismi.

In virtù del battesimo, tutti in effetti partecipano alla comunione di grazia e, in funzione dei propri carismi, tutti prendono parte alla missione di tutto il Corpo ecclesiale di cui Cristo il capo. Tutti beneficiano dell'assistenza dello Spirito Santo.<sup>5</sup> Ma *alcuni* sono chiamati per assumere una funzione particolare al servizio di *tutti* sotto la presidenza di uno solo. I ministeri di *alcuni* si iscrivono nella comune responsabilità di *tutti*, vale a dire nella comunione della Chiesa (in latino *cum-munus* che connota la partecipazione a un incarico comune).<sup>6</sup> In altre parole, **il diaconato permanente si fa strada laddove si è in grado di pensare ed attuare la comunione ecclesiale sulla base della diversità e complementarietà dei carismi e dei ministeri.**

3 *Ibid.*, p. 295.

4 Si veda la diagnosi che condivido con il vescovo di Basilea, Mgr. KOCH K., «La présence de l'Église dans les sociétés sécularisées d'Europe», in BAUD Ph. (dir.), *Le christianisme a-t-il un avenir?*, Saint-Augustin, Saint-Maurice 2000, pp. 151-188, in particolare pp. 161-163.

5 A proposito della diversità dei carismi nella Chiesa locale, si legga il ricco sviluppo del soggetto da parte di ROUTHIER G., *Le défi de la communion. Une relecture de Vatican II*, Médiaspaul, Montréal - Paris 1994, pp. 49-68.

6 Cito volentieri i Padri conciliari del Vaticano II: «La santa Chiesa è, per istituzione divina, organizzata (in latino *ordinatur*) e diretta (in latino *regitur*) con mirabile varietà», dice l'ultimo concilio (LG 32a). Secondo la formula di H. Legrand, la Chiesa è un popolo di fratelli e di sorelle uguali in dignità, differenti a causa delle loro funzioni e solidali nella responsabilità.

**Il diaconato permanente si iscrive proprio in questa varietà dei ministeri** che «dispongono la Chiesa alla sua missione». <sup>7</sup> Il suo ripristino permette così di superare la focalizzazione, se non la riduzione, della ministerialità sul solo sacerdozio dei preti. **La presenza dei diaconi e il loro ministero polimorfo evita di concentrare l'attenzione sul presbiterato** come se tutto il ministero apostolico si riducesse al sacerdozio ministeriale. <sup>8</sup>

La riflessione che ho sviluppato in questi ultimi anni mi porta a dire che la pluriministerialità allo stesso tempo la causa e l'effetto di un felice ripristino del diaconato. La diversità dei ministeri non è del resto senza legame con una coscienza maggiore della missione e una migliore inculturazione della fede. **Da qui viene la mia convinzione che occorre comprendere il diaconato nella prospettiva sistemica e metterlo in opera articolandolo con gli altri ministeri in, per e mediante la Chiesa**, la sua edificazione e i compiti indispensabili alla sua missione.

### 3. LE ACQUISIZIONI PRINCIPALI DELLA TEOLOGIA RECENTE DEL DIACONATO

In breve, quella che io amo qualificare *salva reverentia* come la “teologia di fortuna” del Vaticano II sul diaconato permanente, si condensa attorno ad alcune idee maggiori: lo spiegamento dei tre gradi del sacramento dell'ordine mediante il ripristino del diaconato, la considerazione dei diaconi come collaboratori del vescovo e del suo presbiterio nel servizio della comunità (*LG 29b*, cf. 20b), l'orientamento del diaconato «per il ministero non per il sacerdozio» nel quadro di una triplice diaconia (*LG 29a*), esplicitata da numerosi compiti e specificata più in particolare dai doveri della carità e della amministrazione (*LG 29a*, *AG 16f*). È su questa base teologica che il diaconato permanente è stato ripristinato.

Non ci si poteva necessariamente aspettare molto di più dai Padri conciliari, per il fatto che da secoli, se non addirittura da più di un millennio, non vi era più stata pratica effettiva di questo ministero. Quarant'anni più tardi, le prospettive aperte dalla Commissione teologica internazionale - oltre al fatto che si possono appoggiare su di una sintesi delle principali acquisizioni contemporanee - permettono ormai di articolare una elaborazione teologica attorno all'asse della sacramentalità. **L'affermazione del carattere sacramentale del diaconato permanente costituisce innegabilmente uno dei guadagni maggiori della teologia del diaconato.** È utile perciò sviluppare le implicazioni di questa affermazione.

Dal momento che il diaconato è «sacramento del ministero apostolico» (*CCC n. 1536*), esso fa parte integrante del ministero della successione apostolica: **i diaconi partecipano a modo loro (in latino suo modo) alla missione che gli apostoli e i loro successori hanno ricevuto da Cristo mediante il suo Spirito, attraverso la mediazione ecclesiale.** <sup>9</sup> Per mezzo della loro ordinazione, i diaconi partecipano infatti del ministero di testimonianza della fede apostolica. <sup>10</sup> Essi collaborano al ministero apostolico assumendo degli incarichi o un ufficio, cioè esercitando un ministero per il quale l'ordinazione li ha formalmente abilitati. Ciò che specifica il loro ministero in rapporto ai servizi o ministeri assunti dai laici, è proprio la loro qualità di garanti dell'apostolicità della fede

<sup>7</sup> Secondo la formula di DORE J., VIDAL M., «Introduction générale. De nouvelles manières de faire vivre l'Église», in DORE J., VIDAL M. (edd.), *Des Ministres pour l'Église*, Bayard - Centurion - Fleurus - Mame - Cerf (coll. Documents d'Église), Paris 2001, p. 14.

<sup>8</sup> Secondo la formula di Philippe Warnier, il diaconato può aiutare «a passare da una Chiesa monosacerdotale a una Chiesa pluriministeriale» (WARNIER Ph., *Les diacres... tout simplement*, L'Atelier, Paris 1994, p. 197).

<sup>9</sup> Cf. CTI, «Il diaconato», p. 294.

<sup>10</sup> Cf. VILLEMEN L., «Les diacres. Partenaires dans la mission de l'Église », *Documents-Épiscopat*, n. 5/2008, p. 5 dove al riguardo cita il pensiero di CONGAR Y., *L'Église, Une, sainte, catholique et apostolique.*, Cerf (coll. *Mysterium salutis* 15), Paris 1970, p. 187

vissuta. È per questo che essi sono messi da parte e destinati in virtù del carattere inerente al sacramento dell'ordine.<sup>11</sup>

Mi piace dire che i diaconi sono al servizio del raduno ecclesiale *nel mentre si fa*, dal momento che essi schiudono la Chiesa all'opera del Regno nella storia. «In comunione col Vescovo e il suo presbiterio» (LG 29b)<sup>12</sup>, essi compiono così il loro ministero in qualità di ausiliari del ministero sacerdotale di presidenza del vescovo e dei sacerdoti (CCC n. 1554) quanto del sacerdozio comune a tutto il Corpo ecclesiale.<sup>13</sup> Secondo la bella formula del rituale di ordinazione, i diaconi sono chiamati a compiere la loro funzione «con carità e semplicità di cuore, per aiutare i vescovi e i suoi sacerdoti e fare progredire il popolo cristiano».<sup>14</sup> **Essi esercitano il loro ministero nei tre ambiti o «diaconie» della Parola, della liturgia e della carità. Lo fanno in funzione delle necessità locali della missione a giudizio del vescovo diocesano. Operano nella pastorale ordinaria o negli avamposti della missione, «laddove lo richiede la sollecitudine pastorale».**<sup>15</sup>

Per il loro ministero «diaconale», i diaconi rappresentano sacramentalmente la diaconia di Cristo alla quale è chiamata tutta la Chiesa.<sup>16</sup> Essi conducono i battezzati a diventare un popolo di servitori, e ridanno a questo mondo il gusto del servizio. **Svolgono un ruolo d'interfaccia, essendo «sulla soglia», all'incrocio fra Chiesa e storia, fra la comunità cristiana e il suo ambiente.** È così che essi contribuiscono, *per la loro parte*, alla salvaguardia e alla promozione dell'identità apostolica e, per questo, evangelica, della Chiesa locale. È così che, partecipando al ministero apostolico, contribuiscono alla comunione ecclesiale *in quel luogo* e al legame fra le Chiese, poiché attestano l'apostolicità della fede vissuta.

Secondo l'incarico o l'ufficio che è loro affidato, i diaconi dispongono dunque la comunità ecclesiale e i fedeli a *vivere* il Vangelo, vale a dire a essere sacramento di salvezza nella loro qualità di «luogo di verifica dell'azione di Cristo che restaura l'umanità, la riconcilia mediante il suo sangue (Ef 1,7) e la conduce verso il suo compimento».<sup>17</sup> E sostenendo i fedeli che, in virtù del loro battesimo, partecipano alla vita divina nella diversità dei doni dello Spirito, i diaconi incoraggiano la loro partecipazione alla vita ecclesiale nutrita dalla loro partecipazione alla liturgia (cf. LG 7). Non è così che, nell'accoglienza del Regno che viene, l'umanità all'ascolto della Parola prende corpo come *Chiesa di Dio*? **I diaconi non sostituiscono i laici; e neppure fanno loro concorrenza**, ma pongono il loro impegno in Cristo e nel contempo li iscrivono nella sua diaconia per portare la storia al suo compimento. Non è infatti «ad ogni discepolo [che] incombe il dovere di spargere [in latino *disseminare*], quanto gli è possibile, la fede» (cf. LG 17)?

11 Cf. Il capitolo intitolato «Un carattere diaconale?», nel mio libro BORRAS A., *Il diaconato vittima della sua novità?*, EDB, Bologna 2008.

12 Cf. CIC 1983, c. 757. In modo analogo, ci si deve aspettare che i sacerdoti siano in comunione con il vescovo e i suoi diaconi. Non è ancora scritto nei testi, ma il ripristino del diaconato permanente lo deve tradurre nei fatti.

13 Cf. CAGNY O. de, «Le diacre dans la liturgie romaine: serviteur de l'évêque, serviteur du peuple chrétien», in *Communio*, 26/2, 2001, pp. 53-63.

14 È la seconda domanda del dialogo d'impegno: cf. PONTIFICAL ROMAIN, *L'Ordination de l'évêque, des prêtres, des diacres*; rites de l'ordination d'un seul diacre, p. 170, n. 228; rites de l'ordination de plusieurs diacres, p. 145 n. 200. Sia detto *en passant*, il dialogo d'impegno e la promessa d'obbedienza che lo segue (*op.cit.*, p. 145-147 nos. 200-201 et pp. 170-172 nos. 228-229) sono dei riti nuovi già presenti nella prima edizione francese del Pontificale romano del 1977 (*Les Ordinations* [trad. française], Desclée-Mame, Paris 1977, pp. 54-55) la cui introduzione risponde alle esigenze del diaconato permanente.

15 Secondo l'espressione della CTI, «Il diaconato», p. 296.

16 Cristo continua per mezzo della Chiesa la sua diaconia che non è altro che la sua kenosi per la salvezza del mondo (Fi1 2,7-8; cf. Mt 12,18; 20,28; Mc 10,45; Gv 10,17; 15,13-15; At 4,30; 1P 4,10). Si veda GRAU A., «“Diaconie du Christ”. De l'analogie pratique à la catégorie théologique», in *Communio*, 26/2, 2001, pp. 29-51.

17 ROUET A., «Vers une théologie du diaconat», in *Études* 400, 2004, pp. 789-800, qui p. 794.

#### 4. I DIVERSI ASPETTI DELL'ARTICOLAZIONE DEL DIACONATO CON GLI ALTRI MINISTERI

Nella realizzazione della Chiesa in questo luogo e il compimento della sua missione, il **diaconato** si articola in questo modo con la corresponsabilità battesimale di tutti i fedeli secondo i carismi loro propri. **Si iscrive nella sinodalità della Chiesa, cioè nella convergenza di tutti e di ciascuno nella testimonianza del Vangelo in quel luogo.**<sup>18</sup> I diaconi non cessano di essere dei battezzati, fratelli in mezzo ai loro fratelli e sorelle, ma, in virtù della loro ordinazione, sono stabiliti al servizio della fraternità ecclesiale e della sua missione, in nome di Cristo, con la sua autorità e nella potenza dello Spirito.

**Il diaconato si iscrive per questo fatto nell'apostolicità del ministero in comunione con il ministero di presidenza del vescovo e dei sacerdoti.** Esso si articola con il ministero dei pastori essendo al loro servizio e al servizio delle comunità chiamate a entrare nella diaconia di Cristo e ad aprirsi all'azione del suo Spirito. La figura cristica del servo si integra così con quella del pastore contribuendo in questo modo a manifestare, nell'unità del ministero ordinato, l'indissociabile identità di Cristo, pastore e servo. Il diaconato s'iscrive nella ministerialità della Chiesa, nella sua diversità e nella sua complementarità. Esso si articola con gli altri servizi e ministeri affidati a dei laici.

**Sul terreno, l'articolazione del diaconato con gli altri ministeri risulta spesso difficile.** Questa difficoltà si verifica **tanto con il presbiterato che con i diversi ministeri affidati ai fedeli laici.** Di qui l'interesse e perfino la necessità di prendere in considerazione le difficoltà sul terreno con l'oggettività auspicabile al fine di non personalizzarle, né di ridurre i conflitti a questioni personali. **Ci sono prima di tutto le difficoltà relazionali:** sono spesso l'espressione di un problema che ne è la causa. Ma esse non sono l'unico parametro per apprezzare l'adeguamento degli incarichi o degli uffici affidati ai diaconi. Conviene dunque situarle in un insieme più ampio **tenendo conto di altri parametri** che intervengono nell'articolazione del diaconato con gli altri ministeri.

Penso al **parametro organizzativo** mediante il quale le cose si sistemano, si dispongono concretamente, si organizzano. Tuttavia, prima della necessaria organizzazione del lavoro con gli altri *partners* e collaboratori nel ministero, c'è il **parametro istituzionale**, il quadro in cui si evolve, precisando le relazioni, i diritti e i doveri, le competenze e altre attribuzioni; è in questo caso il quadro istituzionale del diritto canonico, universale (CIC 1983, Directorio e Norme per la formazione del 1998 ecc.) e particolare (Orientamenti o Decreti della Conferenza dei vescovi, statuti diocesani, ordinanze episcopali, ecc.). C'è in seguito il **parametro del gruppo**, cioè il progetto sostenuto dal gruppo interessato, nel caso specifico i diaconi e gli altri ministri implicati come collaboratori nell'azione pastorale; questo progetto, segnato dal sigillo affettivo, permette alle relazioni nel gruppo di durare. C'è il **parametro individuale**, cioè la capacità di ciascuno di posizionarsi singolarmente e di dire «io», anche nel caso specifico in cui a questo io associata la moglie. C'è poi quello che viene definito come il **parametro pulsionale**: vi si può ravvisare ciò che concerne gli umori, gli stati d'animo, il non-detto, il risentimento, ecc. C'è infine il **parametro spirituale**, concretamente la spiritualità del servizio che qualifica, benché in modo non esclusivo, la spiritualità diaconale. **Per apprezzare l'articolazione concreta del ministero dei diaconi sul terreno, si tratta dunque di mettere in opera diversi parametri.** Fermarsi a una pura considerazione dottrinale come se la teologia speculativa fosse la soluzione di tutti i problemi, non è forse fare prova di idealismo o di ingenuità? Questa in ogni caso è la mia opinione; **occorre sviluppare una riflessione teologica che incroci e sappia annodare fra di loro approcci differenti** (dottrinale, canonico, sociopsicologico, spirituale, ecc.).

18 Si leggerà con profitto lo studio di FONTBONA J., « La sinodalitat », *Revista catalana de Teologia* 37 (2007), 357-358; questo studio riprende, rivedendolo e ampliandolo, id precedente «*Sinodalidad*», in ESTRADA J.A., *La Iglesia*, Verbo Divino (coll. Diez palabras clave 38), Estella 2006, pp. 345-374.

## 5. LA NECESSITÀ DI UN QUADRO CANONICO: LE LEGISLAZIONI PARTICOLARI

Mi limito al riguardo ad **alcuni orientamenti canonici**. Occorre prima di tutto ricordare che il diritto canonico contribuisce a “oggettivare” i rapporti ecclesiali in termini di doveri, di diritti e di competenze. Ponendo dei limiti, in particolare alla violenza e agli abusi di potere, esso garantisce l’oggetto e le finalità delle istituzioni nella Chiesa e provvede i mezzi per il proseguimento della sua missione. **Certo, il diritto canonico non è la base dell’esistenza cristiana, né a fortiori l’essenziale della vita ecclesiale. Non produce la grazia<sup>19</sup>.** e neppure la sostituisce. Più modestamente, **esso si limita a proteggere l’adesione dei credenti, l’annuncio del Vangelo** che essa presuppone e l’incorporazione ecclesiale che essa implica.

**Il diritto canonico pretende di proteggere tutti gli attori della vita ecclesiale:** i battezzati in primo luogo, vale a dire le persone fisiche nella diversità della loro condizione di laici, di ministri ordinati o di consacrati mediante la professione dei tre consigli evangelici; poi le istituzioni o comunità erette dall’autorità pastorale competente; e infine le associazioni costituite dall’iniziativa dei fedeli.

Da tutto ciò si può intuire l’interesse di un dispositivo canonico concernente il ministero e la vita dei diaconi. Il Codice del 1983 contiene delle norme relative al diaconato;<sup>20</sup> il Direttorio del 1998, documento dottrinale e insieme disciplinare, lo riprende in modo più sistematico e ne presenta uno sviluppo più dettagliato; le Norme del 1998 per la formazione emanano le disposizioni in materia. A queste disposizioni del diritto universale, bisogna aggiungere il diritto particolare di una Conferenza Episcopale o di una diocesi. Se la maggior parte delle Conferenze Episcopale, dopo aver ripristinato il diaconato, hanno promulgato dei decreti relativi al ministero diaconale, può però succedere che una qualche diocesi del loro territorio non abbia ancora emanato le proprie norme in materia. È una cosa che capita non di frequente, ma tale situazione esiste.

Ora, **bisogna adattare e regolare il diritto universale sul piano diocesano in funzione della realtà locale, della storia della diocesi**, delle pratiche ecclesiali, delle mentalità e sensibilità, di un eventuale progetto diocesano o di orientamenti pastorali concernenti la missione, dell’idea che si ha del diaconato, ecc. In breve, **bisogna inculturare la legislazione particolare relativa al diaconato**. A tale scopo, un dispositivo canonico assicura una oggettività e una stabilità alla volontà di messa in opera di questo ministero di modo che, al di là degli orientamenti pastorali, l’autorità competente assuma le proprie responsabilità nel ripristino di questo ministero impegnandovi la Chiesa locale.

**Il diritto diocesano** che regola il diaconato sarà promulgato dal vescovo diocesano, che esercita personalmente la potestà legislativa nella propria diocesi (cf. c. 391§1), sotto forma di un decreto generale o di un’ordinanza episcopale (c. 29, cf. c. 8§2 e c. 13§1), all’occorrenza, al termine di un sinodo, sotto forma di un decreto sinodale (c. 486). Si presenterà in genere sotto forma di statuti diocesani che, dopo un breve preambolo teologico e pastorale, regolamenteranno lo *status* canonico dei diaconi, i loro obblighi e i loro diritti, le relazioni in seno all’ordine diaconale, le modalità d’accesso al diaconato nella diocesi, la formazione iniziale in tutte le sue componenti e

<sup>19</sup> Come la forza pedagogica del dogma, in quanto enunciazione autorizzata della fede, non produce la salvezza, la forza imperativa delle norme canoniche non produce la salvezza, ma rinvia ad essa come a un dono da accogliere e alle esigenze di conversione che implica sul piano dei rapporti umani. Cf. SÖHNGEN G., *Grundfragen einer Rechtstheologie*, Munich, 1962, p. 28, citato da GEROSA L. - CORECCO E., *Il diritto della Chiesa*, Jaca Book (Amateca 12), Milano 1995, p. 31.

<sup>20</sup> Rinvio alla mia esposizione BORRAS A., «Le diaconat dans le Code de 1983», in HAQUIN A., WEBER Ph. (éd.), *Les diacres au XXI siècle*, Lumen vitae - Novalis - Cerf - Labor et Fides, Bruxelles - Montreal - Paris 1997; e al mio studio «Les effets canoniques de l’ordination diaconale», in *RTL*, 28, 1997, pp. 453-483.

nelle sue diverse tappe, le condizioni e i requisiti per l'ordinazione, la formazione continua, ecc., così come le diverse istanze incaricate del diaconato come una commissione diocesana.<sup>21</sup>

## 6. LA FORMALIZZAZIONE CANONICA DELLE MISSIONI AFFIDATE AI DIACONI: LE NOMINE

**La dimensione canonica**, tuttavia, non si limita alla legislazione universale o particolare. Essa **si traduce molto concretamente nell'attribuzione di una «missione canonica»**, in genere mediante l'assegnazione a un ufficio nel senso del canone 145§1 o almeno l'affidamento di un incarico ecclesiale. **L'ordinazione diaconale conferisce una potestas: abilita in effetti a esercitare un ministero. Ma questo viene determinato e precisato nel suo esercizio mediante un atto amministrativo** con il quale l'autorità ecclesiastica competente, nel caso specifico il vescovo diocesano, affida un ufficio o un incarico e ne precisa l'esercizio.

**Mediante questo atto amministrativo, il vescovo diocesano «nomina» qualcuno a un ufficio.** L'aspetto oggettivo dell'ufficio prevale tradizionalmente sull'aspetto soggettivo, il suo titolare. In questo senso, secondo me, **sarebbe preferibile parlare di assegnazione a un posto o di affidamento di un incarico o di un ufficio.** Con questo atto amministrativo particolare (c. 35) - un decreto particolare (c. 48) - il vescovo diocesano (c. 157) provvede a un ufficio (nel senso stretto del c. 145),<sup>22</sup> ma anche a un incarico ecclesiale (in senso ampio che non avrebbe quindi lo statuto di un ufficio). Il Direttorio del 1998 scrive a questo proposito: «Nelle curie [essi] possono essere chiamati a ricoprire, se in possesso dei requisiti espressamente previsti, l'ufficio di cancelliere (c. 482), di giudice (c. 1421§1), di assessore (c. 1424) di uditore (c. 1428§2), di promotore di giustizia e difensore del vincolo (c. 1435) e di notaio (c. 483§2)»<sup>23</sup>

Lo stesso Direttorio del 1998 si premura di sottolineare la competenza del vescovo diocesano per la nomina dei diaconi. **C'è senz'altro da evitare che, come in passato, altre istanze oltre il vescovo nominino al servizio della Chiesa.**<sup>24</sup> Non è raro che la nomina di un diacono sia di competenza di un vicario episcopale, per esempio per la pastorale di cui egli è responsabile.<sup>25</sup> Ma che dire quando il diacono si vede semplicemente confermato nel «progetto diaconale» che aveva determinato la presentazione della sua candidatura e la sua ammissione alla formazione?<sup>26</sup>

Mediante la nomina, il vescovo diocesano assegna a un posto determinato qualcuno in possesso delle qualità richieste e designato a questo scopo. **Il pastore della diocesi deve infatti assicurarsi dell'idoneità dell'interessato rispetto al compito oggettivo da svolgere** (c. 149§1); si tratta di vedere **non solo se ha le qualità richieste in generale, in abstracto, ma se è adatto in questo caso, in concreto, in funzione di un insieme di circostanze.** Un diacono per esempio potrà avere le qualità umane e spirituali richieste per operare nella solidarietà e nell'assistenza ai più

21 Il Direttorio del 1998 parla di un «*organismo di coordinamento dei diaconi*, per programmare, coordinare e verificare il ministero diaconale, dal discernimento vocazionale (cf. c. 1029) alla formazione e all'esercizio del ministero, compresa la formazione permanente» (n. 80).

22 Per esempio quello di economo diocesano (c. 494§1). È interessante notare che il recente DMPE menzioni esplicitamente questo ufficio per i diaconi. Cf. CONGREGAZIONE DEI VESCOVI, *Direttorio Apostolorum successores per il ministero pastorale dei vescovi*, Libreria editrice vaticana, Vaticano 2004, n. 192d.

23 CONGREGAZIONE PER IL CLERO, «Direttorio per il ministero e la vita dei diaconi permanenti», n. 42d.

24 Spetta solo ai vescovi (c. 157), che governano e che hanno l'incarico delle Chiese particolari «come vicari e legati di Cristo» (cf. LG 27a) di affidare a ciascuno dei diaconi il proprio ufficio ecclesiastico secondo le norme del diritto» (CONGREGAZIONE PER IL CLERO, «Direttorio per il ministero e la vita dei diaconi permanenti», n. 40a).

25 Questo, comunque, potrebbe succedere se il vescovo diocesano gli ha conferito formalmente lo speciale mandato (cf. c. 479§3).

26 Cf. BAILLARGEON G., «Projet diaconal et vocation au ministère: l'expérience du Québec», in ROUTHIER G., VILLEMEN L. (dir.), *Nouveaux apprentissages pur l'Église. Mélanges en l'honneur de Hervé Legrand o.p.*, Cerf, Paris 2006, p. 368.

poveri, ma potrà non essere adatto per lavorare con degli zingari. Oppure un altro diacono, pur capace e competente, non sarà adatto in quel tale posto a causa di un *a priori* negativo nei suoi confronti del tutto ingiustificato, ma fortemente radicato nella comunità o nel servizio al quale potrebbe essere assegnato.

La nomina trova il suo prolungamento in quello che in Francia viene definita come «lettera di missione». Questa *determina* il campo d'esercizio concreto dell'abilitazione inerente all'ordinazione a ricevere un ministero. La pratica della lettera di missione si è sviluppata in Francia dapprima nel contesto delle nomine di laici, in seguito di diaconi, a degli incarichi fino ad allora esercitati da preti. La lettera di missione rappresenta un documento d'investitura che esplicita l'incarico o l'ufficio affidato; essa corrisponde a ciò che il Codice prevede per la nomina dei vicari parrocchiali (cf. le «lettere del vescovo», c. 548§1). Vista sotto quest'angolazione, la lettera di missione può essere considerata come un documento organizzativo che precisa gli ambiti dell'impegno pastorale. Come esplicitazione dell'atto canonico di nomina, la lettera di missione è di competenza del vescovo diocesano anche se, di fatto, la sua elaborazione avrà avuto luogo con l'interessato, con il suo responsabile pastorale e coi suoi futuri *partners* nel ministero.

## 7. LA FORMAZIONE DEI DIACONI PERMANENTI: IL *FOLLOW-UP* DELL'INCARICO O DELL'UFFICIO[ = formazione permanente]

Quale *follow-up*[= proseguimento, séguito] deve essere assicurato al ministero dei diaconi? **Come accompagnare l'esercizio del ministero diaconale?** Quale monitoraggio prevedere per i diaconi? **Il vescovo diocesano ha il dovere di seguire con una sollecitudine particolare i diaconi della sua diocesi.**<sup>27</sup> In quanto padre e pastore della diocesi, egli del resto ha la cura di tutte le persone alle quali ha affidato un ministero. **Questa cura concerne in particolare la formazione permanente, in tutte le sue dimensioni (umana, spirituale, dottrinale e pastorale), al fine di aiutare, nel caso specifico, i diaconi a esercitare il meglio possibile il loro ministero.**<sup>28</sup> Il Direttorio del 1998 assegna come obiettivo alla formazione permanente di aiutare i diaconi a «rispondere generosamente all'impegno richiesto dalla dignità e dalla responsabilità che Dio ha conferito loro per mezzo del sacramento dell'ordine; nel custodire, difendere e sviluppare la loro specifica identità e vocazione; nel santificare se stessi e gli altri mediante l'esercizio del loro ministero» (n. 66a).

Come addirittura viene sottolineato dallo stesso Direttorio del 1998, **il diacono rimane comunque «il primo responsabile e il primo attore della propria formazione permanente»** (n. 65a). **La preoccupazione del vescovo per la formazione permanente sarà perciò inefficace se ogni diacono non vi si impegna.**<sup>29</sup> Questa sua cura lo porterà ad essere attento ai vari aspetti della formazione permanente dei diaconi che, come la loro formazione iniziale, «ha un'importanza considerevole per la loro vita e il loro ministero» (DMPE n. 97a).

Qui non mi soffermo sulla formazione spirituale, dottrinale o pastorale, né sui principali mezzi abitualmente citati come le sessioni, le conferenze, le riunioni periodiche, gli scambi d'esperienze, le letture ecc.<sup>30</sup> Voglio piuttosto presentare **cinque modalità del *follow-up***

<sup>27</sup> È quanto dice espressamente il Direttorio del 1998 n. 3d, citando del resto *SDO* 11, 4. Il Codice del 1983 non ha menzionato quest'obbligo del vescovo riguardo ai diaconi mentre gliel'ha prescritto riguardo ai sacerdoti (q c. 383§1). Il recente DMPE non lo menziona più, benché dica esplicitamente che: «Il vescovo deve adoperarsi affinché tutti i fedeli, e in particolare i presbiteri, apprezzino e stimino il ministero dei diaconi» (n. 92c). Ciò implica *a fortiori* che egli si curi dei diaconi!

<sup>28</sup> Il Direttorio riprende qui testualmente quanto diceva tre anni prima il corrispettivo Direttorio per i sacerdoti (CONGREGAZIONE PER IL CLERO, «Direttorio per il ministero e la vita dei sacerdoti», n. 71).

<sup>29</sup> Il Direttorio del 1998 parla anche qui della «sollecitudine della Chiesa» per la formazione permanente dei diaconi che «sarebbe perciò inefficace senza l'impegno di ciascuno di essi» (n. 65b).

<sup>30</sup> Ci si riferirà a tale scopo al Direttorio del 1998 (nn. 65-82), così come alle brevi indicazioni destinate ai vescovi nel DMPE del 2004, n. 95.

**dell'ufficio o dell'incarico affidato al diacono;** queste modalità traducono la preoccupazione del vescovo per i suoi diaconi e, attraverso ciò, la sua sollecitudine nei confronti della Chiesa diocesana.

Il vescovo deve premurarsi **che ogni diacono goda di un accompagnamento spirituale.** Ciò significa avere cura del foro interno, perché il diacono possa rispondere al meglio alla sua vocazione e a integrare armoniosamente vita e ministero. Il Direttorio del 1998 è molto chiaro in proposito: «l'accompagnamento personalizzato farà anche sentire ai diaconi l'amore con cui la madre Chiesa è vicina al loro impegno per vivere la grazia del sacramento nella fedeltà» (n. 66d). E prescrive, di conseguenza, «che **i diaconi abbiano modo di scegliere un direttore spirituale approvato dal vescovo, con il quale avere regolari e frequenti colloqui**» (*ibid.*).

Un'altra modalità del follow-up si sposta invece verso il foro esterno, e offre ai diaconi la **possibilità di un accompagnamento per le questioni d'ordine personale che possono sorgere nell'esercizio del loro ministero e incidere su questo.** In certe diocesi, il vescovo ha designato una persona (spesso un sacerdote, qualche volta un diacono) all'occorrenza in qualità di delegato episcopale, per ascoltare ed orientare il diacono che si deve confrontare con delle questioni o dei problemi di tipo personale suscettibili d'influenzare o di perturbare il suo ministero: una grave malattia di un familiare, problemi d'educazione dei figli, difficoltà di dialogo nella coppia, cassa integrazione, ecc. Il recente Direttorio per il ministero episcopale ne parla anche lui quando ingiunge ai vescovi che: «Occorre prestare speciale attenzione speciale al **sostegno personalizzato** [sottolineato nel testo] di ogni diacono, cosicché sia in grado di affrontare le sue peculiari condizioni di vita: i suoi rapporti con gli altri membri del popolo di Dio, il suo lavoro professionale, i suoi legami familiari, ecc.» (DMPE n. 97b *in fine*).

Una terza modalità del *follow-up* della nomina è **la valutazione con gli altri partners o collaboratori quotidiani sul terreno. L'esercizio del ministero è il primo luogo di formazione permanente.**<sup>31</sup> È quanto dice felicemente il Direttorio del 1998: «**Luogo primo di formazione permanente dei diaconi è lo stesso ministero.** Attraverso il suo esercizio il diacono matura, focalizzando sempre più la propria vocazione personale alla santità nell'adempimento dei propri doveri sociali ed ecclesiali, in particolare, delle funzioni e responsabilità ministeriali» (n. 75a).

Il diacono non si vede mai affidare un ufficio o un incarico in modo esclusivo e isolato: da una parte, egli legato sacramentalmente all'ordine diaconale e, dall'altra, esercita il suo ministero sotto l'autorità di un responsabile pastorale e concretamente con altri fedeli, chierici o laici. Di fatto, il diacono sarà il più delle volte - ed molto bello così - inserito in un gruppo in seno al quale e con il quale svolge i compiti inerenti al suo ministero.<sup>32</sup> Ciò gli eviterà ogni tentazione di monopolio; del resto, *a contrario*, **i diaconi che finiscono per diventare problematici in una diocesi sono spesso quelli che lavorano isolatamente, cioè in solitudine, se non in free lance** [lavora per conto suo come un soldato mercenario].

In questo contesto di una partnership nella missione e in particolare nel lavoro in gruppo, si misura facilmente l'importanza di valutare regolarmente con altri i compiti inerenti all'incarico o all'ufficio affidato. **Il processo di valutazione sui terreno suppone un «progetto» ecclesiale o pastorale,** definito con altri a partire da una presa di coscienza, dall'analisi e dall'interpretazione dei bisogni così come dalla definizione degli obiettivi da attendere. Come valutare un cammino percorso con altri, se non si sapeva dove si andava o, peggio ancora, se si credeva di dover andare da soli?<sup>33</sup>

31 È di conseguenza importante essere particolarmente attenti nella prima nomina (cf. n. 77b).

32 Cf. BORRAS A., «Équipes pastorali parrocchiali: la sfida del lavoro in équipe e la posta in gioco di un nuovo modello di direzione. Una prospettiva nell'ambito francofono», in SORAVITO L. e BRESSAN L. (edd.), *Il rinnovamento della parrocchia in una società che cambia*, Messagero - Fac. T.ca del Triveneto, Padova 2007, pp. 117-152.

33 Si leggerà con profitto l'articolo di DERROITTE H., «Construire un projet pastoral: étapes et méthodes», in ROUTHIER G., VIAU M. (dir.), *Précis de théologie pratique*, Novalis - Lumen Vitae, Montréal - Bruxelles 2004, pp. 615-624.

Una quarta modalità del *follow-up* è quella che si definisce, secondo le scuole, la **supervisione del lavoro pastorale**. Questa s'effettua con l'aiuto di un intervento esterno al terreno in grado di permettere all'interessato di analizzare la propria prassi, in particolare le difficoltà che essa pone o i problemi che solleva, di riflettere alle soluzioni che si impongono, di decidere di conseguenza adottando le misure adatte tenuto conto delle varie risorse disponibili.<sup>34</sup> La supervisione di per sé non è una pratica permanente; **si presenta semplicemente come uno strumento per risolvere un problema o superare una difficoltà con l'aiuto di un intervento esterno. Può essere individuale o collettiva**, implicando allora gli altri *partners* nel ministero.<sup>35</sup>

La quinta modalità del *follow-up* della nomina è **la valutazione diocesana, detta anche istituzionale**. Essa emana e dipende dall'autorità diocesana, concretamente dal vescovo che, mediante il vicario generale o un'altra istanza, procede alla valutazione della missione.<sup>36</sup> **Si tratta infatti di fare il punto in modo positivo e costruttivo sull'attività pastorale, le sue realizzazioni e le sue condizioni**. Essa permetterà in ogni caso alla persona interessata di prendere meglio coscienza della fiducia che si ripone in lui. Inoltre, potrà contribuire ad adattare l'esercizio del ministero dei diaconi ai bisogni della missione della Chiesa locale in funzione delle possibilità proprie ad ogni diacono. **E potrebbe, di fronte al riscontro obiettivo di fatiche e difficoltà, sfociare nell'affidamento di un nuovo incarico o ufficio**.

## 8. DISCERNERE NEL MOMENTO PRESENTE: LA RECEZIONE DEL DIACONATO

Si registra al momento attuale una diversità nei modi di inserimento dei diaconi permanenti e una varietà di figure del diaconato, poiché queste sono del resto in parte correlative ai luoghi dove essi operano. **Dove operano i diaconi? In Francia** ma *mutatis mutandis* in altri paesi, si possono facilmente individuare e delimitare tre luoghi di inserimento.<sup>37</sup> Si registra anzitutto l'inserimento dei diaconi in un servizio di tipo caritativo o umanitario, che vanno dal sociale al medico passando per l'educazione e l'istruzione, in istituzioni pluralistiche o confessionali, e senza che l'impegno diaconale sia necessariamente determinato da un fine apostolico. Sarebbe che due diaconi francesi su cinque esercitino come ministero prioritario un servizio di tipo caritativo. Questa presenza dei diaconi si svolge dentro la vita di tutti i giorni, analogamente a quella dei preti-operai. Ma, a differenza di questi, i diaconi permanenti sono in tale ambiente o in tale istituzione *fin dall'inizio*.

Un secondo luogo d'inserimento dei diaconi il loro ambiente professionale, socioculturale o associativo. Questa presenza non di 'puro nascondimento'; si lascia spesso individuare dai diaconi o dal loro *entourage* che vede in loro dei ministri della Chiesa che, in forza dell'ordinazione, dicono in modo singolare la sollecitudine di Cristo nel loro ambiente. Sembra che in Francia un diacono su quattro eserciti un ministero che anzitutto legato alla vita professionale.

34 C'è poca letteratura in materia di supervisione pastorale. Mi accontento di citare lo studio in olandese di PUTMAN W., «Pastorale supervisie. Professionalisering door (zelf)reflectie», in *Praktische Theologie*, 32, 2005, pp. 294-312.

35 La supervisione è in ogni caso una pratica libera da parte dell'interessato, nel caso specifico il diacono, che la sceglie personalmente e si sceglie pure liberamente il professionista adatto ad aiutarlo. In certe diocesi, il servizio diocesano di formazione mette dei supervisori accreditati a disposizione delle persone che hanno un incarico ecclesiale; se mancano, il vescovo diocesano o i suoi collaboratori per la formazione permanente incoraggiano a entrare in un processo di supervisione, senza offrire necessariamente loro stessi questo servizio.

36 Nella diocesi di Liegi, per esempio, il vescovo ha costituito un gruppo di almeno quattro persone di cui due diaconi e un sacerdote, con delle competenze relazionali e metodologiche («Décret épiscopal relatif à l'évaluation des ministères exercés par les diacres permanents. Bischöfliches Dekret bezüglich der Bewertung der Amtsausübung der ständigen Diakone», in *Acta*, settembre 2006, art. 4, p. 3). In questo gruppo, i membri concordano fra loro la ripartizione degli incarichi, certi conducendo i colloqui e altri intervenendo come esperti (*ibid*).

37 RIGAL J., *L'Eglise en quête d'avenir. Réflexions et propositions pour des temps nouveaux*, Cerf, Paris 2003, pp. 164-165.

C'è infine l'impegno dei diaconi al servizio delle parrocchie, per esercitare incarichi ecclesiali. Questi non sono legati soltanto alla liturgia, ma anche all'annuncio della fede, all'azione catechetica e alla direzione pastorale delle comunità. Da questo punto di vista i diaconi esercitano oggi funzioni ecclesiali a seguito della diminuzione del numero dei sacerdoti, e in definitiva la loro visibilità si realizza soprattutto sul piano liturgico. Un quarto dei diaconi francesi ha un inserimento prioritario in ambito parrocchiale, favorito in parte dall'età ancora giovane in cui sono andati in pensione, e dall'altra parte a motivo della pressione «dei bisogni di comunità cristiane abituate a una gamma importante di servizi».<sup>38</sup> Questa triplice distinzione è visibile per certi aspetti anche in Belgio, dove però un buon numero di diaconi esercita il proprio ministero almeno parzialmente in parrocchia.<sup>39</sup>

**Oltre la diversità di inserimento c'è anche una varietà di figure diaconali, che possono essere riassunte in tre figure idealtipiche.** Ci sarebbero fra i diaconi dei “samaritani” più sensibili alle necessità del prossimo, “profeti” più sensibili alle sfide collettive, “pastori” che esercitano un ruolo d'animazione al servizio delle comunità.<sup>40</sup> La Commissione teologica internazionale parla di “modelli” (situazioni tipo) e ne distingue due, quello della supplenza presbiterale e quello delle diaconia della carità. Io parlerei più volentieri di figure - il samaritano, il profeta, il pastore - che rappresentano una pluralità di realizzazioni del diaconato che osserviamo nella realtà delle nostre diocesi dell'Europa occidentale.

Ho iniziato la mia riflessione mettendo in rilievo il pericolo di avviarsi verso la supplenza presbiterale, che trasforma i diaconi in “sotto-preti”. Questo modello si iscrive nella logica della civiltà parrocchiale. Nel momento presente della recezione del diaconato permanente, **è necessario operare un discernimento, per evitare il rischio che questo ministero scompaia o diventi praticamente inconsistente nella vita della Chiesa.** Si inizia infatti a capire che, a forza di ordinare diaconi per svolgere un ruolo presbiterale, non si tiene conto della novità del diaconato oltre che manifestare un'incapacità ad affrontare le questioni legate al rinnovamento dell'accesso al presbiterato.

## 9. COME UNA CONCLUSIONE: DEI DIACONI PER FARE CHE COSA?

Nel momento in cui, in Europa occidentale e in America del Nord, il diaconato corre il rischio di diventare una forma di sostituzione del presbiterato nelle comunità di antica cristianità «abitate ad una gamma importate di servizi», **occorre essere attenti e non affidare ai diaconi dei ruoli e dei compiti che li situino ai margini del sacerdozio, in un ruolo di quasi esclusiva supplenza dei preti.** Sarà utile essere chiari non soltanto sulla teologia del ministero e la natura degli uffici o degli incarichi loro attribuiti, ma anche sulle condizioni che possano favorire una corretta articolazione di questo ministero con gli altri ministeri dentro la Chiesa locale e al servizio della sua missione.

Tutto questo discorso ci porta in modo inevitabile a porci la domanda: **dei diaconi per fare che? In vista di quale ministero?** Perché è proprio sul piano dell'agire - essendo il ministero essenzialmente un fare, un agire: quello relativo all'edificazione della Chiesa e all'annuncio del Vangelo - che si gioca la novità del diaconato. Alla fine, non sarà proprio la coerenza di questo agire a determinare una sorta di “prendere o lasciare” nei confronti del diaconato permanente

38 CTI, «Il diaconato», p. 295.

39 BORRAS A., «Parmi les diacres de la Gaule, les Belges sont les plus braves», in DUMONS B. & MOULINET D. (edd.), *LeDiaconat permanent. Relectures et perspectives*, Cerf, Paris 2007, pp. 281-289.

40 Cf. DEPOORTERE K., «Typologie van het permanent diaconaat: een kleurenpalet», in VAN DER VLOET J. & R. VANDEBROECK R. (edd.), *Het permanent diaconaat op zoek naar zichzelf. 35 jaar diakens in Vlaanderen*, Halewijn, Antwerpen 2006. Questo autore fiammingo riprende questa distinzione, ritoccandola leggermente, dal teologo austriaco P.M. ZULEHNER, *Dienende Männer, anstifter zur Solidarität. Diakone in Westeuropa*, Schwabenverlag, Ostfildern 2003.

appena reintrodotta? Una simile prospettiva ci spinge a essere chiari e determinati nel discernimento vocazionale e, in definitiva, **sul progetto pastorale di ogni diocesi** o provincia ecclesiastica, quando si fa appello ai diaconi permanenti «laddove li richiede la sollecitudine pastorale».<sup>41</sup> Una simile prospettiva domanda egualmente che la **formazione permanente venga adattata alle missioni affidate ai diaconi** e, in modo simmetrico, che queste missioni siano corrette in base all'accompagnamento e alla valutazione del loro ministero.

**Dei diaconi per fare che?** Una simile domanda va assunta come la questione fondamentale, in un momento in cui la recezione del diaconato permanente rischia di essere ipotecata dalla penuria dei preti. È fuor di dubbio che abbiamo elementi a sufficienza per affermare l'originalità del diaconato permanente; ma è altrettanto vero che bisogna poi essere coerenti nel momento della sua messa in opera sul terreno. Ne va infatti del senso del suo ripristino.

[Monsignor Alphonse Borrás  
Vicario generale della diocesi di Liegi (Belgio)]

---

41 CTI, «Il diaconato», p. 296.